



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2014  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0086 (NLE)**

---

**7942/14  
ADD 12**

**COEST 99  
PESC 299  
JAI 181  
WTO 112**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 149 final - Allegato XII
Oggetto:	Proposta di DECISIONE del CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra - Allegato XII

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 149 final - Allegato XII.

---

All.: COM(2014) 149 final - Allegato XII

Bruxelles, 10.3.2014  
COM(2014) 149 final

ANNEX 12

**ALLEGATO**

**ALLEGATO XII**

**Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

*della*

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra**

PROTOCOLLO III  
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO  
TRA  
L'UNIONE EUROPEA  
E LA GEORGIA  
SUI PRINCIPI GENERALI  
DELLA PARTECIPAZIONE DELLA GEORGIA  
AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

ARTICOLO 1

Alla Georgia è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Georgia, a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

ARTICOLO 2

La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

### ARTICOLO 3

I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Georgia contribuisce finanziariamente.

### ARTICOLO 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

### ARTICOLO 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Georgia chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Georgia l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Georgia sono stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

## ARTICOLO 6

Ciascun accordo concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, saranno effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

## ARTICOLO 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6.

## ARTICOLO 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione.